



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
Tel. 091.7073288 - telefax 091.7073470
Responsabile del procedimento: Mauro Corica
Recapito telefonico: 091 7073612 - Fax: 091 7073470
Email: mauro.corica@regione.sicilia.it

RISPOSTA A NOTA

DEL

Prot. n. 99679.....

Palermo 23 LUG. 2015.....

OGGETTO: Contenzioso: Circolare.

P E C

Ai Servizi dal 9 al 20 di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale del Dipartimento Funzione
Pubblica e del Personale

e.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Regionale
Funzione Pubblica

All'Ufficio Legislativo e Legale

Alla Segreteria Generale

LORO SEDE

Per finalità di coordinamento, stante la considerevole mole di contenzioso instaurato dai dipendenti regionali, si ritiene utile fornire alcune indicazioni e chiarimenti per una più efficace gestione del contenzioso.

Preliminarmente va osservato che va sempre proposto ricorso contro le sentenze di condanna al riconoscimento di miglioramenti economici e di progressione e che il giudicato non è mai estendibile oltre il caso specifico (art.41,c.6, D.L. n°. 207/2008).

Tali misure, nell'interesse della pubblica Amministrazione mirano al contenimento dei costi e oneri sul personale.

In tale ottica, è evidente che, avverso le sentenze di condanna, debba essere sempre richiesta la proposizione del giudizio di appello seppure con le dovute distinzioni a fronte di liti il cui esito possa fondatamente ritenersi negativo.

Pertanto occorre, sul punto, verificare l'avviso espresso, eventualmente, dall'organo che ha curato la difesa o comunque chiedere l'orientamento.

Giova ricordare che, in ordine alla difesa dell'Amministrazione in giudizio, il Servizio 1 F.P. cura la redazione delle memorie in ordine ai contenziosi "seriali" ed opera il necessario raccordo con i Servizi di gestione del personale, mentre le attribuzioni in materia di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione, nelle cause di lavoro, sono state poste in capo all'Ufficio Legislativo e Legale in cui è stata incardinata la posizione organizzativa n° 9 che, nei casi in cui le Avvocature distrettuali, utilizzando il disposto dell'art. 417 bis del codice civile, comunichino che sia la stessa Amministrazione a dover stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti, curerà in modo unitario la difesa dell'Amministrazione.

I Servizi del Personale si adopereranno, sempreché le memorie non siano state già trasmesse alle competenti Avvocature, ad inviare il rapporto di rito e la relativa documentazione all'Ufficio Legislativo e Legale. Si ritiene utile inviare i rapporti informativi anche solo per conoscenza al suddetto ufficio.

I rapporti, motivati, devono contenere esposizioni di fatto e in diritto e per contrastare le richieste vanno trasmesse anche, se il caso, prospetti contabili.

Le memorie devono essere presentate agli organi di difesa tempestivamente, tenuto conto delle date di costituzione in giudizio e delle date di udienze.

Notifiche delle sentenze: Le sentenze devono essere notificate (art. 170 c.p.c.) al Procuratore costituito, pertanto, le notifiche delle sentenze per le quali si è costituita in giudizio, nell'interesse dell'Amministrazione, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, vanno sempre notificate alla medesima Avvocatura e non già alle singole Amministrazioni.

Una ultima puntualizzazione si ritiene opportuna in ordine all'istituto della prescrizione (cosiddetta estintiva) che è un istituto di portata tendenzialmente generale che investe ogni rapporto giuridico, come è dato di desumere, tra l'altro, dalla dizione utilizzata nella stessa apertura dell'art. 2934 del c.c. "ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".

Il termine di prescrizione ordinario è di anni 10, ma sono previste dal codice civile determinate prescrizioni brevi di 5 anni agli artt. 2947, 2948, 2949; in particolare, in materia di crediti da lavoro, il legislatore ha accordato a tutela del lavoratore ex art. 2948 c.c. una prescrizione estintiva di 5 anni per tutti quei crediti che abbiano una natura di carattere retributivo caratterizzati da una certa periodicità, nonché per il trattamento di fine rapporto TFR, indennità di buonuscita o anche per crediti derivanti da differenze retributive riconosciute per la qualifica superiore.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ed è interrotta dalla notifica di un atto di citazione o di qualsiasi atto idoneo a mettere in mora il debitore ed anche dal riconoscimento del diritto da parte del debitore, rispondenti ai requisiti fissati dalla disciplina civilistica (artt. 2943 e 2944 c.c.).

In ordine alla prescrizione, si rammenta che la stessa deve sempre essere eccepita, pertanto, nelle memorie di difesa sarà cura di codesti Uffici richiedere agli Organi di difesa di eccepire l'avvenuta prescrizione verificando l'assenza di atti interruttivi.

